

La presente copia, in carta libera, ad uso amministrativo, è conforme all'originale agli atti del Comune.

Vigonovo,

14 AGO. 2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dr. ssa Silvia Nardo

Silvia Nardo

Per approvazione e conferma del presente verbale, composto dall'intestazione, n. 2 facciate e n. 3 fogli allegati, si sottoscrivono:

IL PRESIDENTE
F.to DANIELETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PIRAS

Copia della presente deliberazione viene:
- affissa all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal

14 AGO. 2017

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to NARDO

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCOLIN

Conformemente al parere espresso in sede di proposta, si attesta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00, la regolarità contabile della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

===

COPIA

PROT. N.°



COMUNE DI VIGONOVO CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA STRAORDINARIA DI 1ª CONVOCAZIONE
DEL 31 LUGLIO 2017 ORE 20:40

Alla data ed ora suindicati, nella residenza municipale, con inviti diramati in data utile, si riunisce il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
DANIELETTO Andrea	X		CARTURAN Carla	X	
MICIELLI Susanna	X		GIRALDI Matteo	X	
MARIGO Andrea	X		ZARAMELLA Lorenzo	X	
SATTIN Luisa	X		CECCATO Alberto	X	
RUBIN Alberto	X		FOGARIN Filippo	X	
ZUIN Sabrina		X	MORESSA Rossano	X	
MORESSA Nicola	X				

Partecipa alla seduta il dr. Guido Piras, Segretario Generale del Comune. Il Sindaco, riconosciuta la validità dell'adunanza, ne assume la presidenza.

ESTRATTO N° 33 AD OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO AREA CANI VIGONOVO".

Il Presidente invita a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno ed indicato in oggetto.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che:

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, il _____ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, non essendo soggetta al controllo.
- la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Vigonovo,

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Approvazione "Regolamento Area Cani Vigonovo".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto che l'Amministrazione Comunale, al fine di andare incontro all'esigenza da parte dei cittadini proprietari di cani, che non hanno a disposizione uno spazio adeguato per lo svago del proprio animale, sta procedendo alla realizzazione di un'area cani da predisporre sull'area a verde a sud di Via. A. Moro (dietro il cimitero);
- Ritenuto pertanto necessario individuare le norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambatura per cani in condizioni di sicurezza per le persone, le cose e gli animali;
- Visto l'allegato "Regolamento Area Cani Vigonovo";
- Visto il disposto dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Acquisito il parere di regolarità, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Accertata la competenza consiliare in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Discussione:

Il cons. Giraldi relaziona sulla proposta.

Il cons. Moressa R. si rifà a quanto detto prima, ritenendo più consono l'ordinanza del regolamento.

Il cons. Giraldi ritiene l'ordinanza più adatta a regolare casi specifici e singoli.

Il cons. Rubin sostiene che l'area cani deve essere tenuta pulita e che a tal fine sono stati installati appositi cestini.

Il cons. Fogarin è perplesso per la localizzazione vicino al cimitero per l'abbaiare dei cani.

Il cons. Moressa chiarisce che i cestini per le deiezioni, non sostituiscono gli altri cestini. I primi sono specifici solo per quel sito. Il rifiuto va comunque nel secco.

Il cons. Zaramella in considerazione dell'art. 8 e delle sanzioni ivi previste chiede chi sarà il responsabile della vigilanza anche in considerazione del fatto che è prevista un'apertura di 24 ore.

Il cons. Giraldi risponde che i controlli saranno quelli standard e che saranno previsti anche ulteriori specifici controlli.

Esaurita la discussione;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Fogarini e Moressa R.);

DELIBERA

di approvare l'allegato "Regolamento Area Cani Vigonovo" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime per alzata di mano, il Consiglio Comunale:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Regolamento Area Cani Vigonovo

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento individua le norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, le cose e gli animali.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Area sgambatura per cani:

area verde recintata e identificata da appositi cartelli, idonea all'accesso dei cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè tenuti sotto la costante vigilanza dei loro padroni/conduuttori nel rispetto delle regole contemplate dal presente regolamento

Padrone/conduuttore:

persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha la custodia di uno o più cani **regolarmente iscritti all'anagrafe canina** e alla quale sono attribuibili le responsabilità civili e penali derivanti dal comportamento degli animali ad essa affidati anche in forma temporanea.

ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI

L'area di sgambatura cani viene costituita al fine di favorire la libera attività motoria e la socialità degli stessi in spazi riservati e separati dal resto dell'utenza del verde pubblico cittadino.

ARTICOLO 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente regolamento sono applicabili, all'interno dei limiti dell'area di sgambatura cani, a tutti i soggetti fruitori della medesima.

ARTICOLO 5 - ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà, qualora se ne ravvisi il bisogno, alla manutenzione ordinaria delle parti di utilizzo comune, allo sfalcio dell'erba, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

ARTICOLO 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEI FRUITORI

- 1) per motivi di sicurezza l'accesso all'area è consentito solamente ai cani ed ai relativi padroni/conduuttori;
- 2) i cani condotti all'interno dell'area devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina, non essere affetti da patologie contagiose ed essere adeguatamente protetti contro parassiti come pulci e zecche;
- 3) i cani con indole aggressiva non potranno essere accompagnati all'interno dell'area;



- 4) i cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a livello psicofisico (art.4 Ordinanza Ministeriale 3/03/2009) a poterli dirigere secondo quanto disposto dalla normativa vigente
- 5) i proprietari/conduuttori devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta, salvo diverso accordo tra proprietari fruitori e, comunque, sotto la loro piena responsabilità.
Il periodo massimo di soggiorno consentito è di 45 minuti per cane, questo al fine di consentire l'uso dell'area anche ai proprietari che non si sentano di accedere alla stessa in presenza di altri cani
- 6) in caso l'area sia occupata oltre il tempo consentito e si evidenzino difficoltà di convivenza tra i cani presenti, il singolo proprietario/conduuttore entrante può richiedere agli altri proprietari/conduuttori presenti di usufruire dell'area in solitaria per il periodo di sgambatura spettante;
se, nel caso di più cani introdotti nell'area contemporaneamente, si evidenziano difficoltà di convivenza, i padroni degli animali maggiormente aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area tenendo il proprio cane sotto stretta custodia
- 7) non possono accedere alla suddetta area i minori di anni 16 se non accompagnati dai propri genitori
- 8) i proprietari/conduuttori possono lasciare liberi e senza museruola i propri cani all'interno dell'area **sotto loro stretta sorveglianza** e previo accertamento della compatibilità con gli altri animali già eventualmente presenti;
Sono altresì tenuti a vigilare costantemente sul comportamento del proprio cane, del quale sono responsabili sia civilmente che penalmente, al fine di evitare che esso possa scavare buche o arrecare danni alle piante e alle attrezzature presenti o ,anche, possa divenire una fonte di pericolo per i presenti al campo
- 9) è fatto divieto assoluto di abbandono da parte del conduuttore del proprio cane entro l'area anche se solo per pochi minuti
- 10) entro l'area cani è vietato svolgere attività di addestramento cani (eccetto che per eventi autorizzati e debitamente segnalati dall'Amministrazione comunale) nonché l'utilizzo di giochi (quali ad es. frisbee o palline) allo scopo di evitare la competizione e, quindi, eventuali conflitti tra cani salvaguardando, in questo modo, la finalità di tale area
- 11) sempre con la finalità di evitare possibili conflitti tra animali è vietato, entro l'area, somministrare di cibo agli stessi; è vietato, altresì, il consumo di alimenti da parte dei padroni/conduuttori
- 12) è obbligatorio raccogliere e depositare le deiezioni del proprio cane negli appositi contenitori, con mezzi propri o con quelli messi a disposizione in loco dall'Amministrazione comunale

ART.7 - APERTURA DELL'AREA

L'area di sgambatura cani è aperta tutti i giorni h.24

È da intendersi che chiunque acceda a tale area ha, implicitamente:

- preso visione delle disposizioni e delle regole di fruizione stabilite nel presente Regolamento
- Accettato incondizionatamente le norme contenute nel presente Regolamento



- Preso atto che egli risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

ART.8 - VIGILANZA ED EVENTUALI SANZIONI:

- 1) All'accertamento delle eventuali violazioni del presente Regolamento provvedono, in prima istanza, gli organi a ciò preposti per legge
- 2) Inoltre, con apposito provvedimento emanato dal Sindaco, potranno essere conferite al personale comunale o ad altre persone debitamente formate e chiaramente indicate nel provvedimento stesso, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al presente regolamento compresi poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento come da articoli n.2699 e n.2700 del codice civile. Verrà verificato che il personale a ciò dedicato non abbia precedenti penali e che abbia frequentato e superato uno specifico corso di formazione professionale
- 3) Alle violazioni alle norme disciplinate dal presente Regolamento e dalle ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000, come introdotta all'art. 16 della L. 3/2003, (ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni) che prevede il pagamento di una somma in denaro da Euro 25.00 (venticinque/00) ad Euro 500.00 (cinquecento/00).
- 4) E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, per tutte le violazioni previste al comma 1
- 5) Non e' data possibilita' del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore
- 6) Qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, ai soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento sono applicabili le sanzioni previste dal regolamento comunale di polizia veterinaria o, in mancanza, di quelle previste dalla legge.

ART.9 - ALLONTANAMENTO TEMPORANEO O DEFINITIVO DI CANI PERICOLOSI DALL'AREA CANI

Il conduttore/possessore potrà essere diffidato ad accedere all'area cani in caso di violazioni al presente regolamento emanate con atto definitivo.

Si potrà emettere diffida ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambatura nei casi in cui, dall'organo della Pubblica Amministrazione preposto, venga rilevato un immediato pericolo; il possessore/conduttore non potrà riportare il cane nell'area fino a decisione definitiva.

In deroga alle sanzioni previste dal precedente articolo 8 del presente regolamento il possessore/conduttore che non rispetti la diffida potrà ricevere una sanzione amministrativa che va da € 200 a € 600

